



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **4 settembre 2020**

Versamento rateale del saldo annuale IVA

L'AE, con circolare 25/2020 chiarisce i termini di versamento delle rate.

Le diverse situazioni sono le seguenti:

contribuente che poteva beneficiare della sospensione e non abbia versato nulla a titolo di saldo IVA

contribuente che poteva beneficiare della sospensione ed ha eseguito la prima rata ma non quelle in scadenza in aprile e maggio

questi soggetti potranno versare quanto dovuto:

- in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**
- mediante rateizzazione, **fino ad un massimo di 4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Oppure, in alternativa, come disposto dall'art. 97 del decreto Agosto:

- **il 50%** in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- **il restante 50%**, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili **con scadenza dal 16 gennaio 2021**.

Contribuente che, escluso dalla sospensione, ha versato la prima rata a marzo 2020, ed abbia invece usufruito della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020,

dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, potendo rinviare al 16 settembre 2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e maggio 2020, in alternativa potrà comunque procedere secondo le disposizioni del citato art. 97 del decreto Agosto.

Come noto il saldo va versato utilizzando il modello F24 con codice tributo **6099**, nel caso di pagamento rateizzato gli interessi hanno codice tributo **1668**.